



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
G. FALCONE - P. BORSELLINO**

SCUOLA: Infanzia - Primaria – Secondaria 1° grado

Via Corrado Alvaro, 2 - 89040 CAULONIA MARINA (RC) - Tel. 0964/82039

E-mail: rcic826001@istruzione.it - C.M. RCIC826001 - C.F. 90011460806 -

Sito web: www.istitutocomprensivocaulonia.edu.it

Prot. n. 1469/VIII.1

Caulonia, 19/02/2021

All'ALBO
Agli atti
Al Sito WEB

**OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL BANDO
DI RECLUTAMENTO DI n. 1 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 7, comma 6 e 6 bis del D. leg.vo 165/2001;

VISTO il D.Lgs n. 50/2016

VISTO il D.I. 44/2001, artt. 2, 31, 32, 33 e 40;

VISTA la legge 24.12.2007, n. 244

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo del 14/3/2013 n. 33;

RICHIAMATO il bando prot.1396 /VIII. 1 del 17.02.2021 con cui si è aperta la procedura DI RECLUTAMENTO DI N. 1 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

VISTO che questa Amministrazione opera con l'intenzione di adottare atti finalizzati alla migliore realizzazione del bene pubblico e nella totale trasparenza;

DATO ATTO che è emerso un errore materiale nel bando di selezione novellato;

DATO ATTO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento di autotutela in quanto non sono ancora scaduti i termini di presentazione delle domande;

RITENUTO quindi necessario ed opportuno provvedere all'annullamento in via di autotutela della procedura di reclutamento in oggetto;

RILEVATO CHE "la Pubblica Amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter procedurale rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento, come disposto dall'art. 13, primo comma, della L. n. 241 del 1990" (Consiglio di Stato, Sezione 3, Sentenza 1° agosto 2011, n. 4554);

RILEVATO CHE “la Pubblica Amministrazione conserva il potere di annullare o revocare in via di autotutela un bando quando i criteri di selezione si manifestino come suscettibili di produrre effetti indesiderati o comunque illogici tenendo quindi conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse” (Cons. St., Sez. V, 7 giugno 2013 n. 3125);

DATO ATTO della sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all’annullamento e che, nella valutazione comparata degli interessi coinvolti quello della Pubblica Amministrazione, per quanto sopra esplicitato, è superiore a quello dei concorrenti coinvolti nell’azione amministrativa di annullamento d’ufficio;

RITENUTO quindi necessario e opportuno procedere all’annullamento in via di autotutela delle procedure in oggetto e di tutti gli atti conseguenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 nonies della Legge 241/90 e s.m.i.;

DETERMINA IN AUTOTUTELA

per quanto esposto in narrativa e parte integrante del presente dispositivo:

1. Di annullare, per i motivi in premessa, d’ufficio in autotutela il bando di selezione per n. 1 assistente amministrativo prot. prot.1396 /VIII. 1 del 17.02.2021 nell’ambito del progetto PON Avviso 19146 e di tutti gli allegati nonché tutti gli atti conseguenti;
2. Di pubblicare le disposizioni di cui al presente provvedimento all’Albo dell’Istituto;
3. Di emanare nuovo bando, con successivo apposito atto, per procedere all’indizione di una nuova procedura di reclutamento di n. 1 assistente amministrativo che sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Lucia Pagano

Firma autografa sost. a mezzo stampa ex art.3,c.2,D.Lgs.39/93